

Spettabile Banca D'Italia servizio A.B.F.

ram@pec.bancaditalia.it

In relazione al documento posto di consultazione, di cui in oggetto, mi preme, in qualità di avvocato che si occupa della materia giuridico-bancaria e consumeristica, formulare le seguenti osservazioni e proposte che vado ad elencare, di seguito, per punti.

PROPOSTE:

- 1) L'apprezzamento che il pubblico ha dimostrato, nei fatti, circa il sistema a.b.f. mi induce a proporre un ampliamento dei poteri istruttori dell'arbitro che, ad esempio, potrebbe ammettere, senza snaturare il procedimento, una sorta di testimonianza, liberamente apprezzabile dal collegio, formulata per iscritto (con allegato documento di identità in copia del relativo teste) su semplice iniziativa di ogni parte, da allegarsi al ricorso stesso. Questo laddove le evidenze cartacee non fossero sufficienti ad una cognizione piena dei fatti.
- 2) Per quanto sia comprensibile dal punto di vista della celerità del sistema, il fatto che ogni ricorso presentato dal ricorrente, in proprio, debba essere presentato necessariamente in modalità informatica, ritengo possa essere un deterrente nei confronti di soggetti ancora non avvezzi all'utilizzo di detti strumenti (e ce ne sono ancora parecchi nel nostro Paese). Riterrei opportuno consentire ancora una modalità cartacea e semmai se del caso, per la stessa, prevedere un piccolo incremento del costo del servizio (25 euro al posto di 20 euro).

OSSERVAZIONI ALLE IPOTESI DI MODIFICA

- 3) Al punto 3 del documento in consultazione riterrei che anche al ricorrente soccombente, in caso di giudizio monocratico, debba essere concesso di richiedere la remissione al Collegio entro i 30 giorni, non solo all'Intermediario soccombente. Ritengo inoltre che, ancorchè apprezzabile negli intenti, sia difficile che le parti possano addivenire ad una soluzione conciliativa su invito del Presidente del Collegio, posto che vi sono ampi margini precedenti se vi è la volontà di conciliare. Sarebbe invece, a mio avviso, efficace l'ipotesi di una convocazione personale delle parti, a discrezione e valutazione del Presidente e su adesione volontaria delle parti stesse, per sentirle ed in quella sede esperire un tentativo di definizione bonaria con relativo verbale.
- 4) Mi preme particolarmente richiamare l'ipotesi formulata nel documento in consultazione di modifica della competenza temporale *“non possono essere sottoposti all'arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*. Tale limite mi pare eccessivamente penalizzante, posto che non è un limite che prende in considerazione termini prescrizionali, e pertanto non è evidente la ragione di tale precisa temporalità. Peraltro è altresì noto che determinate condotte non sono

immediatamente percepibili dall'utente/cliente bancario se non quando ne producano gli effetti pregiudizievoli. Limitare ad un quinquennio antecedente il ricorso la competenza, ridurrebbe troppo l'ambito temporale della "richiesta di giustizia".

5) Al punto 4 del documento si ipotizza l'innalzamento del termine massimo di lavorazione dei reclami da 30 a 60 giorni, tale innalzamento ritarderebbe la presentazione del ricorso, e i tempi finali di definizione e della controversie, senza avere in contropartita la certezza che ciò impatti positivamente ai fini deflattivi. Ritengo che sarebbe preferibile, a tali fini, se si vuole concedere un termine di risposta di 60 giorni, prevedere misure disincentivanti/punitive qualora l'Intermediario finanziario, nonostante i 60 giorni, non riscontri alcunchè, a prescindere dall'esito del ricorso successivo. Infatti è ragionevole pensare che un riscontro, ancorchè negativo, se fondato ed argomentato, inibisca un inutile ricorso all'Arbitro da parte del ricorrente. Se invece, dopo i 60 giorni di tempo, vi sia un riscontro negativo dell'Intermediario finanziario, poi contraddetto dal giudizio vittorioso per il ricorrente, vi dovrà essere una condanna con "aggravio" in ragione del fatto che un termine di 60 giorni è stato utilizzato per una riscontro negativo che evidentemente è stato ritenuto ingiustificato dal Collegio. Sull'argomento concludo tuttavia che sarebbe preferibile lasciare il precedente termine dei 30 giorni che contribuisce alla celerità del sistema.

Ringrazio in ogni caso questo Ente dell'opportunità di esprimere proposte e osservazioni nell'interesse di un servizio in cui credo e stimo.

Distinti saluti.

Avv. Fabrizio Tajè, iscritto al Foro di Milano

Via Napoli 10

20025 LEGNANO (MI)